

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA

riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:

- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere -
- dr.ssa Giuseppa D'Inverno - Consigliere rel. -

ha deliberato di pronunziare la presente

SENTENZA

nel processo civile iscritto al n. **3293/2020 del ruolo generale degli affari civili contenziosi**, avente ad oggetto "impugnazione di lodo arbitrale", riservato per la decisione all'udienza del 14 febbraio 2023 e pendente

T R A


la **INNOVA S.p.A. (c.f.: 03472760580)**, con sede in Pomezia (RM), alla via Via Pontina Vecchia KM. 31.700, in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante dott. Amedeo Apicella, e **FERDINANDO MORABITO (c.f.: MRBFDN61C28F839U)**, nato a Napoli il 28 marzo 1961, rappresentati e difesi dagli avv. Antonio Blandini (c.f.: BLNNTN69S17F839R) e Maria Francesca Caldoro (c.f.:CLDMFR59T58F839R), entrambi elettivamente domiciliati (ai fini di eventuali notifiche non telematiche) in Napoli, alla Via Santa Lucia, 107

- IMPUGNANTI -

E

la **TORRE SAN MONTANO S.R.L. (c.f. : 03401530633)**, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante dott.ssa Paola Izzo, con sede legale in Napoli, Via Cilea n. 215, rappresentata e difesa dagli avv. Antonio Tola (c.f. :TLO NNP 63M11 F2050) e Alessandra Bertolino (c.f.: BRT LSN 87D58 D423P) del Foro di Milano, nonché da Marco Monaco (c.f. :MNC MCN 71M07 A091Z) del Foro di Vallo della Lucania, elettivamente domiciliata, unitamente ai detti legali (ai fini di eventuali





notifiche non telematiche) presso lo studio del prof. avv. Renato de Lorenzo (c.f.: DLR RNT 42R03 F839A) sito in Napoli, viale Antonio Gramsci n. 10


- RESISTENTE -

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI

1. Con domanda di arbitrato, presentata ai sensi dell'art. 810, comma 2, c.p.c. in data 20/31 maggio 2019, la Innova S.p.A. (partecipata al 95% da Ferdinando Morabito) e Ferdinando Morabito di persona, nella qualità di soci, rispettivamente nella misura del 10,28 % e del 1,87% della Torre San Montano S.R.L. (di seguito anche solo "TSM" o la "Società"), chiedevano al Presidente del Tribunale di Napoli la nomina di un Arbitro Unico (d'ora in poi anche solo A.U.) in applicazione della clausola compromissoria di cui all'art. 21 dello statuto della detta società, onde far accertare la legittimità ed efficacia delle rispettive dichiarazioni di recesso dalla stessa.

A tal fine esponevano che: **a)** la T.S.M. era una società con sede in Napoli via G. Porzio, Centro Direzionale di Napoli, Is E/3, P. Avalon E/3, con capitale sociale di euro 5.928.000,00, che esercitava l'attività alberghiera nell'albergo di lusso "Grande Albergo Mezzatorre" sito in Forio D'Ischia, come previsto dall'art. 4 dello statuto societario che ne individuava l'oggetto sociale principale nello svolgimento di "attività turistico-alberghiera"; **b)** in data 3 luglio 2018 la società aveva deliberato a maggioranza, in sede straordinaria, nell'assenza del socio Innova S.p.A. e con il voto contrario del socio Ferdinando Morabito, di prorogare la durata della società, fissata al 31 dicembre 2020, fino al 31 dicembre 2040, con conseguente modifica dello statuto sociale; **c)** in data 12 luglio 2018, l'assemblea della T.S.M. in sede ordinaria aveva altresì deliberato a maggioranza, nell'assenza del socio Morabito e con il voto contrario di Innova S.p.A. nonché con l'astensione del socio Alessandra de Lorenzo, di accettare la proposta irrevocabile di affitto della medesima data, avente ad oggetto l'azienda alberghiera Mezzatorre Resort & Spa, formulata dalla società "Il Pellicano S.p.A." ed allegata al verbale dell'assemblea, in cui si motivava il voto contrario di Innova con la circostanza che la delibera approvata "configurava un'operazione che determina una sostanziale modifica dell'oggetto sociale"; **d)** che, a seguito delle due delibere, entrambi avevano esercitato, a mezzo lettera raccomandata A/R del 20 luglio 2018 indirizzata alla società, il proprio diritto di recesso, contestato dalla T.S.M. con comunicazione del successivo 2





agosto 2018; e) pertanto, in applicazione dell'art. 21 dello Statuto societario, che prevedeva che *“La soluzione di eventuali controversie comunque dipendenti dall'interpretazione e dall'esecuzione del presente statuto, sarà devoluta ad un arbitro con funzioni di amichevole compositore, da nominare a cura del Presidente del Tribunale di Napoli”*, essi avevano chiesto al Presidente del Tribunale di Napoli di voler nominare l'A.U. *“affinché si pronunci sui quesiti che si formuleranno nei modi e termini di rito”*, poi nominato nella persona della dott.ssa Ilaria Pascucci, che convocava le parti per l'udienza dinnanzi a sè del 29 luglio 2019.

2. Ricevuta il 10 luglio 2019 la notifica della domanda di arbitro e del provvedimento dell'Arbitro unico, con atto del 26 luglio 2019 Torre San Montano si costituiva nel procedimento così instaurato, contestando integralmente l'avversa domanda di arbitrato e riservandosi ogni domanda ed eccezione entro i successivi termini istruttori.

All'esito della prima udienza del 29 luglio 2019, l'A.U. concedeva alle parti tre termini per il deposito di una prima memoria difensiva per la formulazione o precisazione dei quesiti, di una seconda memoria difensiva per la formulazione dei controquesiti, per repliche e memorie istruttorie e di una terza memoria difensiva per repliche istruttorie ed eventuale formulazione di prova contraria.


2.1. Con la prima memoria difensiva gli appellanti formulavano i seguenti quesiti: *“1 accertare e dichiarare, per le ragioni di cui in narrativa, la validità ed efficacia del recesso operato da Innova S.p.a. dalla società Torre San Montano S.r.l. con effetto dalla comunicazione del 20 luglio 2018, occorrendo anche previo accertamento e/o dichiarazione della invalidità della missiva della società Torre San Montano s.r.l. del 2 agosto 2018, e per l'effetto liquidare la sua quota di partecipazione pari a 609.419,20 (10,28% del capitale sociale) in un importo non inferiore ad euro 2.519.000,00 e/o in quella diversa o maggiore somma che dovesse risultare all'esito delle risultanze istruttorie, e conseguentemente condannare Torre San Montano S.r.l. al pagamento a favore di Innova S.p.a. della relativa somma oltre interessi, anche moratori, dalla data di recesso sino al soddisfo; 2 accertare e dichiarare, per le ragioni di cui in narrativa, la validità ed efficacia del recesso operato dal dott. Ferdinando Morabito dalla società Torre San Montano S.r.l. con effetto dalla comunicazione del 20 luglio 2018, occorrendo anche previo accertamento e/o dichiarazione della invalidità della missiva della società*



Torre San Montano s.r.l. del 2 agosto 2018, e per l'effetto liquidare la sua quota di partecipazione pari ad euro 111.103,20 (1,87% del capitale sociale), in un importo non inferiore ad euro 458.150,00 e/o in quella diversa o maggiore somma che dovesse risultare all'esito delle risultanze istruttorie, e conseguentemente condannare Torre San Montano S.r.l. al pagamento a favore di Ferdinando Morabito della relativa somma oltre interessi, anche moratori, dalla data di recesso sino al soddisfo; 3 qualora ritenuto non adeguato dall'Arbitro Unico l'importo oggetto di richiesta sulla base della documentazione prodotta e producenda, disporre una consulenza tecnica al fine di accertare il valore di liquidazione delle quote di cui ai recessi operati da Innova s.p.a. e dal dott. Ferdinando Morabito;4. condannare, in ogni caso, la Torre San Montano S.r.l. al pagamento delle spese di funzionamento del procedimento arbitrale e degli onorari dell'Arbitro nonché degli onorari e delle spese di difesa, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c., e, comunque, tenuto conto del comportamento processuale della convenuta."

2.2. Con la prima memoria depositata in data 16 settembre 2019 e con quelle successive, T.S.M. si difendeva sostenendo che: **a1)** la decisione di dare in affitto il ramo dell'azienda alberghiera Mezzatorre Resort & Spa a soggetti terzi risaliva a più di un anno addietro alle contestate delibere del luglio 2018, e che essa aveva trovato il suo iter conclusionale nell'assemblea svoltasi in data 26 aprile 2018, durante la quale erano statti sottoposti a tutti i soci "quattro proposte [d'affitto] già esistenti", tra cui quella de "Il Pellicano S.p.A." (che aveva poi reiterato la propria offerta a luglio 2018, migliorandone talune condizioni a favore di T.S.M., e così rendendo necessario la formale, ulteriore approvazione di tale affittuario all'assemblea del 12 luglio 2018), nonché, addirittura, "una bozza preliminare del contratto da stipulare", già fatta circolare a tutti i soci e tra questi discussa via e-mail, deliberando alla fine all'unanimità, con il pieno e incondizionato consenso (anche) di Ferdinando Morabito e di Innova S.p.A., presenti alla votazione e espressisi favorevolmente, di "- autorizzare il C.d.A. a dare esecuzione agli atti già deliberati dallo stesso Consiglio ed in particolare l'incarico dato a Cushman & Wakefield (...) nonché quello dato ad uno Studio Legale per la predisposizione del contratto di affitto di ramo d'azienda"; - di "approvare quale tipologia di contratto prescelta, il contratto di affitto di ramo d'azienda"; **b1)** che il contestato recesso era sottoposto alla condizione risolutiva della liquidazione della propria quota per un valore inferiore, rispettivamente, ad Euro 458.150,00 e a Euro





2.519.000,00, condizioni che non solo non poteva essere apposta ad un atto unilaterale, ma che poi si era effettivamente verificata, per cui tale recesso doveva ritenersi inefficace; **c1)** l'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 2473, co. 2, cod. civ., atteso che, in conseguenza della proroga fino al 31.12.2040 la Torre San Montano S.R.L. non era divenuta o, comunque, non era assimilabile ad una società a tempo indeterminato; **d1)** la decisione di recedere dalla società non era stata dettata da ragioni di effettivo dissenso da un'operazione che i recedenti ritenevano essere dannosa per il patrimonio sociale, ma da motivi esclusivamente personali, per lucrare sulle plusvalenze generate dalla liquidazione delle quote di recesso, che, se avvenuta in epoca precedente all'affitto a terzi del ramo d'azienda, avrebbe potuto beneficiare delle esenzioni di cui all'art. 87 del Testo unico imposte sui redditi.

Concludeva, chiedendo che *“Voglia l'Ill.mo Arbitro Unico, nominato con provvedimento del Presidente del Tribunale di Napoli in data 26 giugno 2019, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, anche istruttoria, e previo ogni più opportuno accertamento e/o declaratoria sia di rito sia di merito, così giudicare: 1) In via principale:*

- accertare e dichiarare l'illegittimità, l'invalidità e, comunque, l'inefficacia dei recessi oggetto di controversia, comunicati da Innova S.p.A. e dal dott. Ferdinando Morabito il 20 luglio 2018, per tutti i motivi esposti in narrativa; - rigettare ogni avversa domanda, per tutti i motivi esposti in narrativa; 2) In ogni caso:- condannare Innova S.p.A. e il dott. Ferdinando Morabito al pagamento delle spese di lite e dei costi di funzionamento del procedimento arbitrale. Con espressa riserva di ulteriormente dedurre, produrre, formulare e precisare le proprie eccezioni, domande e istanze, anche in via istruttoria, nei termini assegnati dall'Ill.mo Arbitro Unico, anche in relazione alle deduzioni, produzioni e domande che saranno dimesse dagli attori”.

3. Con lodo emesso in data 30 giugno 2020 e non notificato, a definizione della procedura di arbitrato n. 1/2019, l'Arbitro Unico dott.ssa Ilaria Pascucci, così decideva: *“1) accerta e dichiara la propria competenza a decidere; 2) dichiara infondate e respinge le domande proposte da Innova s.p.a. e da Ferdinando Morabito per insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto necessari ai fini dell'esercizio del diritto di recesso dalla società Torre San Montano s.r.l.; 3) pone a carico dei ricorrenti, in proporzione al valore delle rispettive domande, le spese di lite ed i compensi di*




avvocato, che liquida in complessivi Euro 21.404,00 (...) oltre accessori, e per l'effetto: - condanna Innova s.p.a. al pagamento in favore della resistente dell'importo di Euro 18.193,40 (...) oltre accessori; - condanna Ferdinando Morabito al pagamento in favore della società resistente dell'importo di Euro 3.210,60 (...) oltre accessori; 4) pone a carico dei ricorrenti, in proporzione del valore delle rispettive domande, gli onorari dell'Arbitro Unico e le spese di funzionamento e segreteria, da liquidarsi con separata ordinanza, fermo restando tra le parti il vincolo di solidarietà e, per l'effetto, condanna i ricorrenti, in proporzione al valore delle rispettive domande, a rimborsare alla società resistente quanto anticipato da quest'ultima (...).

In particolare, l'A.U. sosteneva che: A) quanto alla delibera di affitto di ramo d'azienda, presa nel corso dell'assemblea del 12 luglio 2018, con il voto contrario di Innova e nell'assenza del socio Morabito, il recesso di tale soci (dissenzienti) doveva considerarsi illegittimo perché essi nel corso della pregressa assemblea del 26 aprile 2018 avevano prestato consenso all'operazione di "affitto del ramo d'azienda", approvando, all'unanimità di tutti i soci, tale tipologia di contratto per continuare l'attività d'impresa dell'azienda alberghiera "Mezzatorre Resort & Spa"; B) quanto alla delibera di proroga al 2040 del termine di durata della società, il recesso era parimenti illegittimo, perché non si poteva ritenere che, in conseguenza della proroga al 31.12.2040, la Torre San Montano S.R.L. fosse equiparabile ad una società a tempo indeterminato, non assumendo alcun rilievo giuridicamente apprezzabile né l'aspettativa di vita del socio persona fisica né il fatto che il termine di durata di Innova S.p.A. scadeva il 31.12.2030, e perché avendo i soci recedenti condiviso, in occasione della delibera del 26 aprile 2018, "il nuovo progetto imprenditoriale", gli stessi avevano evidentemente concorso anche nell'approvazione della proroga del termine.

4. Avverso tale lodo, Innova S.p.A. e Ferdinando Morabito hanno proposto impugnazione per nullità, ai sensi dell'art. 829 c.p.c., con citazione notificata a T.S.M. tramite messaggio di posta elettronica certificata il 28 settembre 2020, ed hanno sostenuto, in via preliminare, che il lodo emesso dalla dott.ssa Ilaria Pascucci poteva essere impugnato anche per violazione di regole di diritto - contrariamente a quanto previsto dall'art. 829, co. 3 c.p.c. che riduceva tassativamente tale ipotesi ai casi in esso stabiliti - perché la clausola arbitrale contenuta nell'art. 21 dello statuto, introdotta l'11 marzo 1981, pur in seguito modificata, era anteriore alla riforma del 2006, in cui si






erano ristrette le ipotesi di impugnazione dei lodi arbitrali rituali per violazione di regole di diritto.

Formulavano poi due motivi di impugnazione: **il primo**, relativo alla violazione e/ o falsa applicazione degli artt. 2473 e 2479 c.c. in relazione agli artt. 1362 e ss c.c. e violazione dell'art. 116 c.p.c. sulla valutazione delle prove, per avere l'A.U. ritenuto, contrariamente a quanto stabilito dai citati articoli, che la delibera che poteva giustificare il loro recesso, relativa alla modifica sostanziale dell'oggetto sociale, fosse quella del 26 aprile 2018, in cui essi avevano prestato il loro consenso all'operazione di affitto del ramo d'azienda, anziché quella del successivo 12 luglio, in cui essi, mutando opinione, avevano dissentito tenendo peraltro un comportamento contrario a buona fede; al contrario, essi hanno sostenuto il loro fermo dissenso dall'oggetto della delibera del 12 luglio 2018, diverso da quello della delibera del 26 aprile, che, a loro dire, era anche nulla - con rilievo di tale vizio che, sebbene non eccepito da nessuna parte, poteva essere fatto d'ufficio da parte dell'A.U. - per avere l'assemblea deciso oltre l'oggetto posto all'ordine del giorno, senza una preventiva comunicazione ai soci, ed in particolare ad essi, non presenti personalmente ma rappresentati per delega. Hanno concluso in via rescissoria per la legittimità del loro recesso, con conseguente diritto alla liquidazione della loro quota.

Il secondo, relativo alla violazione e falsa applicazione dell'art. 2473 c.c. nella parte in cui l'A.U. non solo aveva escluso che la proroga della società T.S.M. sino al 31.12.2040, deliberata in data 3 luglio 2018, potesse essere equiparata all'ipotesi di società contratta a tempo indeterminato, giustificante il recesso del socio, ma aveva anche ritenuto irrilevante, a tal fine, l'aspettativa di vita del socio persona fisica o il termine di durata del socio persona giuridica ed aveva ritenuto che i due soci recedenti, prestando il proprio consenso al progetto imprenditoriale dell'affitto (il cui termine di durata coincideva sostanzialmente con la durata della società come prorogata), avevano anche tacitamente approvato la proroga della durata della società. Essi, al contrario, hanno ritenuto di differenziare l'ipotesi del termine di durata stabilito in sede di costituzione dalla proroga, stabilita in seguito, della durata della società, per la quale la prospettazione di una perpetuità del progetto sarebbe contraria al diritto del socio al disinvestimento della propria quota ed hanno criticato il lodo laddove esso differenzia le S.p.A. dalle S.R.L., soltanto per le prime essendo





previsto - a dire dell'A.U.- dall'art. 2437, co. 2, c.c. il recesso del socio per il caso di proroga del termine di durata della società.

Hanno concluso, chiedendo: “ **1. dichiarare la nullità integrale del lodo emesso dall'Arbitro Unico dott. Ilaria Pascucci e comunicato in data 30 giugno 2020 per le ragioni, tutte, sopra esposte; 2 accertare e dichiarare, per le ragioni di cui in narrativa, la validità ed efficacia del recesso operato da Innova S.p.a. dalla società Torre San Montano S.r.l. con effetto dalla comunicazione del 20 luglio 2018, occorrendo anche previo accertamento e/o dichiarazione della invalidità della missiva della società Torre San Montano s.r.l. del 2 agosto 2018, e per l'effetto liquidare la sua quota di partecipazione pari a 609.419,20 (10,28% del capitale sociale) in un importo non inferiore ad euro 2.519.000,00 e/o in quella diversa o maggiore somma che dovesse risultare all'esito delle risultanze istruttorie, e conseguentemente condannare Torre San Montano S.r.l. al pagamento a favore di Innova S.p.a. della relativa somma oltre interessi, anche moratori, dalla data di recesso sino al soddisfo; 3. accertare e dichiarare, per le ragioni di cui in narrativa, la validità ed efficacia del recesso operato dal dott. Ferdinando Morabito dalla società Torre San Montano S.r.l. con effetto dalla comunicazione del 20 luglio 2018, occorrendo anche previo accertamento e/o dichiarazione della invalidità della missiva della società Torre San Montano s.r.l. del 2 agosto 2018, e per l'effetto liquidare la sua quota di partecipazione pari ad euro 111.103,20 (1,87% del capitale sociale), in un importo non inferiore ad euro 458.150,00 e/o in quella diversa o maggiore somma che dovesse risultare all'esito delle risultanze istruttorie, e conseguentemente condannare Torre San Montano S.r.l. al pagamento a favore di Ferdinando Morabito della relativa somma oltre interessi, anche moratori, dalla data di recesso sino al soddisfo; 4. qualora ritenuto non adeguato l'importo oggetto di richiesta sulla base della documentazione prodotta, disporre una consulenza tecnica al fine di accertare il valore di liquidazione delle quote di cui ai recessi operati da Innova s.p.a. e dal dott. Ferdinando Morabito;5. condannare, in ogni caso, la Torre San Montano S.r.l. al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c., e, comunque, tenuto conto del comportamento processuale della convenuta ed alle restituzioni degli importi versati dagli appellanti come da documenti versati in atti”.**



5. Con comparsa del 17 febbraio 2021 si è costituita in giudizio T.S.M. eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'impugnazione per un duplice ordine di motivi, sia perché la clausola statutaria del 1981, che consentiva l'impugnazione del lodo per violazione di regole di diritto, era stata sostituita ex novo - per la sua nullità per contrasto con l'art. 34, co. 2 del d.lgs n. 5/2003, medio tempore entrato in vigore, che attribuiva il potere di nomina di tutti gli arbitri a soggetti estranei alla società, laddove la pregressa clausola attribuiva tale potere anche alle parti di comune accordo - con delibera di modifica statutaria del 29 settembre 2006, successiva all'entrata in vigore del nuovo art. 829, co. 3, c.p.c. (come mod. dal d.lgs n. 40/2006), che limita(va) l'impugnazione in esame ai casi in cui (era ed) è espressamente disposta dalle parti o dalla legge -, sia perché gli impugnanti, con i loro due motivi, anziché dolersi per la violazione e falsa applicazione (qualora ritenuta ammissibile) delle regole di diritto, avrebbero contestato il merito della decisione e l'accertamento in fatto condotto dall'A.U. sulla circostanza per cui la delibera di modifica sostanziale dell'oggetto sociale, giustificativa del recesso, fosse quella del 26 aprile 2018, anziché quella del 12 luglio 2018, ed in ordine alla non abnormità della proroga del termine di durata della società.

In via principale, ha contestato entrambi i motivi dell'impugnazione.

Il primo relativo alla violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 2473 e 2479 c.c. che consentirebbero il recesso ai soci che "non hanno consentito" al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale, deliberate nel corso dell'assemblea dei soci a tanto dedicata, e cioè, nella specie, in quella del 12 luglio 2018 - in cui si era deliberato l'affitto dell'azienda in esame, secondo specifici contenuti, a soggetti terzi - e non in sedi diverse, nella specie all'esito dell'assemblea di 26 aprile, che aveva un oggetto diverso riferendosi alla generica delibera di dare in affitto a terzi, senza dettagliarne i contenuti.

Al riguardo, sostiene la TSM che correttamente l'A.U. abbia individuato in quella del 12 luglio 2018 una delibera meramente esecutiva di una decisione già presa prima, il pregresso 26 aprile, con l'assenso, senza riserve, degli impugnanti; sostiene, altresì, l'inammissibilità dell'eccezione di nullità, sollevata da Innova e Morabito, di tale delibera del 26 aprile 2018 per mancata preventiva informazione ai soci (presenti per




delega) di quanto deliberato, rispetto alla comunicazione preventiva dell'o.d.g. (che riguardava lo "stato delle trattative volte alla stipula del contratto di affitto di azienda"), poiché così facendo gli impugnanti avrebbero sindacato il merito della decisione dell'A.U., e comunque, la infondatezza di tale eccezione perché la delibera in esame aveva all'o.d.g. anche la stipula dell'affitto d'azienda, come decisione consequenziale rispetto a quella delle mere trattative volte alla sua stipula, a nulla rilevando che i soci impugnanti erano presenti per delega (ciò che, a dire degli impugnanti, avrebbe invalidato la delibera per eccesso di poteri rappresentativo dei delegati), poiché i soci Innova e Morabito, oltre a non avere mai prodotto tale delega, non avevano mai impugnato tale delibera né mai si erano duoliti dell'eccesso di potere dei loro delegati.

Il secondo relativo alla violazione e falsa applicazione dell'art. 2473 c.c. nella parte in cui consente il recesso dei soci nell'ipotesi di società contratta a tempo indeterminato, avendo gli impugnanti ritenuto che i principi affermati dall'A.U. in relazione ad una sentenza della Cassazione del 2013 (non equiparabilità della durata a tempo indeterminato della società alla proroga del termine di durata, non oltremodo lungo, della stessa, rispetto alla quale erano irrilevanti a giustificare il recesso, le prospettive di vita del socio persona fisica o la durata del socio persona giuridica) si riferissero solo alla durata stabilita nell'atto costitutivo e non alla proroga della durata, per la quale il recesso sarebbe consentito sempre, senza alcun limite.

Al riguardo, sostiene T.S.M. che le ipotesi di durata a tempo indeterminato, o comunque, per un termine "oltremodo lungo" della società rispetto al suo progetto imprenditoriale abbiano eguale disciplina, ai fini del recesso dei soci, sia che tale termine sia stabilito in sede di costituzione della società che in sede di proroga, ed in ogni caso, anche sotto tale aspetto, gli impugnanti non avrebbero potuto sindacare in tale sede - destinata a valutare solo vizi di diritto del lodo - il merito della decisione dell'A.U. che aveva considerato che la proroga del termine sino al 31.12.2040 della durata della T.S.M. non poteva considerarsi oltremodo lunga.

Sostiene, altresì, che, con l'assenso al progetto imprenditoriale manifestato all'esito dell'assemblea del 26 aprile 2018, di dare in affitto a soggetti terzi la gestione del Resort di lusso Mezzatorre in Forio d'Ischia, i soci impugnanti avevano già condiviso anche la decisione di prorogare la durata della società di almeno venti anni,





termine pressappoco coincidente con quello di durata del contratto d'affitto del ramo d'azienda stipulato a decorrere dal 2019 e sino al 31 dicembre 2036.

In via rescissoria, nell'ipotesi di accertata nullità del lodo, T.S.M. deduce:

A) l'inefficacia dei recessi perché subordinati alla condizione risolutiva della liquidazione della propria quota in un valore inferiore, rispettivamente, ad Euro 458.150,00 e Euro 2.519.000,00, vale a dire *“alla denegata e non creduta ipotesi in cui la [loro] quota del capitale sociale venga valutata e liquidata in una somma inferiore” rispettivamente all'1,87% e al 10,28% di euro 24.500.000,00*”, ciò che determinerebbe, secondo consolidato orientamento dei giudici di legittimità, l'inefficacia del recesso, che, in quanto atto unilaterale, non sarebbe sottoponibile a condizione risolutiva, che, una volta apposta, non sarebbe neppure rinunciabile (com'è avvenuto nel caso in esame, con lettere degli impugnanti del 15 aprile 2020), da tanto non potendo farsi rivivere, a distanza di tempo, a seguito del verificarsi della condizione risolutiva, un recesso non più esistente, ciò che sarebbe contrario ai principi di certezza che giustificano il recesso, da esercitare entro limiti temporali stabiliti;

B) l'insussistenza dei presupposti di legge del recesso di cui all'art. 2473 c.c., non risultando l'affitto d'azienda a soggetti terzi configurare un'ipotesi di modifica sostanziale dell'oggetto sociale della T.S.M., che doveva ritenersi sostanzialmente variegato e non limitato soltanto alla “gestione diretta” dell'azienda; in ogni caso, l'assenza di qualsiasi dissenso dei soci, attuali impugnanti, alla detta operazione, approvata all'esito della delibera del 26 aprile 2018, ma già in precedenza oggetto di ampia discussione tra tutti i soci, e poi confermata nelle mail scambiate tra il Morabito e De Lorenzo, amministratore della T.S.M. nonché l'assenza di qualsiasi delibera di allungamento a tempo indeterminato della durata della società, essa solo legittimante il recesso dei soci;

C) l'insussistenza del valore del patrimonio sociale della TSM, all'epoca del recesso, quantificato dal Prof. Capaldo in 28.000.000,00 € e contestata dal proprio CTP, Prof. Alberto Dessy, nelle “Osservazioni Preliminari Sulla Valutazione Del Capitale Economico Di Torre San Montano Srl Redatta Dal Prof. Francesco Capalbo”, e comunque, la riduzione della quota di liquidazione spettante agli impugnanti, nell'ipotesi di accertata legittimità ed efficacia del recesso, che doveva tener conto anche di quanto da tali soci già riscosso all'esito della delibera del giugno 2019 di






riduzione del capitale sociale per perdite (rispettivamente 77.100,00 € a favore di Innova e 14.055,00 € a favore di Morabito).

Ha concluso chiedendo “ in sede rescindente: in via preliminare di dichiarare l'inammissibilità e comunque l'improcedibilità dell'impugnazione promossa da Innova S.p.A. e dal signor Ferdinando Morabito per tutti i motivi esposti in narrativa; in via principale, respingere integralmente l'impugnazione proposta da Innova S.p.A. e dal signor Ferdinando Morabito per tutti i motivi dedotti in narrativa e, per l'effetto, confermare il lodo rituale emesso in data 30 giugno 2020 dal Tribunale Arbitrale composto dall'Arbitro Unico dott.ssa Ilaria Pascucci a definizione della procedura di arbitrato rituale n. 1/2019; in sede rescissoria, in via principale, accertare e dichiarare l'illegittimità, l'invalidità e, comunque, l'inefficacia dei recessi oggetto di controversia, comunicati da Innova S.p.A. e dal dott. Ferdinando Morabito il 20 luglio 2018, per tutti i motivi esposti in atti; rigettare ogni avversa domanda, perché inammissibile e infondata, in fatto e in diritto, per tutti i motivi esposti in atti; in via istruttoria, disporre, occorrendo, consulenza tecnica d'ufficio volta ad accertare se il patrimonio di Torre San Montano s.r.l., alla data del 20 luglio 2018, avesse un valore di mercato inferiore o superiore ai 24,5 milioni di euro e, pertanto, se le quote detenute dai recedenti dott. Ferdinando Morabito (1,87%) e da Innova S.p.A. (10,28%) avessero un valore di mercato inferiore o superiore rispettivamente a Euro 458.150 e Euro 2.519.000; rigettare ogni avversa istanza istruttoria, e comunque l'avversa istanza avversaria di CTU perché inammissibile, esplorativa e irrilevante per tutti i motivi dedotti in atti; se ritenuto necessario, confermare e, in subordine, di disporre l'acquisizione dei 11/A) a 17) di TSM al fascicolo di quest'ultima, previa, occorrendo, rimessione in termini della ai sensi e per gli effetti dell'art. 153, ii comma, c.p.c per il denegato caso in cui, malgrado tutto quanto sopra esposto, si ritenesse tale rimessione necessaria; in ogni caso: confermare che Innova S.p.A. e il dott. Ferdinando Morabito sono tenuti al pagamento delle spese di lite e dei costi di funzionamento del procedimento arbitrale; con vittoria di spese e compensi anche relativi al presente grado di giudizio”.

6. All'esito dell'udienza del 14 febbraio 2023, le parti hanno concluso riportandosi ai propri scritti difensivi e la Corte si è riservata la decisione, con la contestuale assegnazione degli ordinari termini di cui all'art. 190 c.p.c.



**MOTIVI DELLA DECISIONE**

I.1. In via preliminare, va affrontata la problematica della sindacabilità del lodo arbitrale all'esame della Corte per violazione di regole di diritto relative al merito della controversia.

Tanto perchè mentre gli impugnanti sostengono che la clausola compromissoria di cui all'art. 21 dello statuto della T.S.M. si sottragga alle limitazioni stabilite dal nuovo testo dell'art. 829, co. 3, c.p.c. (come mod. dall'art. 27, co. 4, del d.lgs n. 40/2006)- secondo cui l'impugnazione per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia è ammessa se espressamente disposta dalle parti o dalla legge – perché anteriore (risalendo al 1981) all'entrata in vigore del nuovo testo di tale articolo, al contrario la TSM sostiene che la detta clausola, poiché conteneva una disposizione contraria al d.lgs n. 5/2006 (rimettendo la nomina degli arbitri anche all'accordo delle parti, anziché – come previsto inderogabilmente dalla nuova normativa- a soggetti estranei alla società) sarebbe stata completamente modificata a seguito della delibera statutaria del settembre 2006, con la conseguenza che la nuova clausola sarebbe soggetta alle limitazioni stabilite dal citato comma 3 dell'art. 829 c.p.c, non risultando, pertanto, possibile, nella specie, il sindacato di diritto richiesto dagli impugnanti.

I.2. Va accolta la tesi degli impugnanti. Infatti, è stato affermato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, e poi dalla Corte costituzionale, che *"l'art. 829, comma 3, c.p.c., come riformulato dall'art. 24 del d.lgs. n. 40 del 2006, si applica, ai sensi della disposizione transitoria di cui all'art. 27 del d.lgs. n. 40 cit., a tutti i giudizi arbitrali promossi dopo l'entrata in vigore della novella, ma, per stabilire se sia ammissibile l'impugnazione per violazione delle regole di diritto sul merito della controversia, la legge - cui l'art. 829, comma 3, c.p.c., rinvia - va identificata in quella vigente al momento della stipulazione della convenzione di arbitrato, sicché, in caso di convenzione cd. di diritto comune stipulata anteriormente all'entrata in vigore della nuova disciplina, nel silenzio delle parti deve intendersi ammissibile l'impugnazione del lodo, così disponendo l'art. 829, comma 2, c.p.c., nel testo previgente, salvo che le parti stesse avessero autorizzato gli arbitri a giudicare secondo equità o avessero dichiarato il lodo non impugnabile"*(così Cass.S.U.9284/2016 e C.Cost. 13/2018 ; ma vd. anche, in





seguito, Cass.17339/2017 e Cass. 14352/2018).

Ne consegue che non può accogliersi la tesi della T.S.M. secondo cui, con la modifica statutaria del settembre 2006 - in epoca successiva all'entrata in vigore del nuovo art. 829, co. 2, poi divenuto comma 3 (2 marzo 2006)- tale clausola compromissoria sarebbe stata completamente sostituita, risultando peraltro inefficace per contrasto con norme imperativa (d.lgs n. 5/2003), già a decorrere dalla scadenza del periodo di applicazione transitoria della vecchia legge (sino al 1° marzo 2004); difatti, è evidente che la modifica non abbia riguardato l'intera clausola, ma solo le modalità della nomina del collegio arbitrale, rimessa a soggetti estranei alla società, di tal che, deve ritenersi che la compromettibilità in arbitri della lite, risalente al 1981, (era ed) è rimasta sostanzialmente inalterata, risultando semmai inefficace solo quella parte che consentiva alle parti di nominare di comune accordo gli arbitri.

II.1. Passando all'esame dei due motivi di impugnazione proposti da Innova e Morabito, relativi alla violazione e falsa applicazione degli artt. 2473, 2479, c.c. in relazione agli artt. 1362 c.c. e 116 c.p.c, va, in tale sede accertato, nella cd. fase rescindente del giudizio di impugnazione di lodi arbitrali, se l'A.U. abbia violato o falsamente applicato tali norme.

II.2. Quanto al primo motivo, l'A.U. aveva, in via preliminare, riconosciuto che la delibera da cui i soci Innova e Morabito dissentivano, avente ad oggetto l'affitto a terzi dell'azienda alberghiera Mezzatorre Resort & Spa, effettivamente poneva in essere una modifica sostanziale dell'oggetto sociale, da decidere in assemblea ai sensi dell'art. 2479 c.c.

Sul punto, T.S.M., che pure contesta in via subordinata tale affermazione, non offre elementi di prova in senso contrario, allegando ma non provando lo svolgimento da parte sua di attività diverse, pure consentite dallo Statuto, rispetto alla cd. gestione alberghiera diretta. Di tal che deve concludersi che, essendo quest'ultima, l'unica attività, o comunque la prevalente attività svolta dalla T.S.M., il conferimento a terzi della gestione dell'albergo Mezzatorre a Forio d'Ischia, mediante affitto di ramo d'azienda a soggetti terzi, significa(va) porre in essere uno stravolgimento complessivo del suo oggetto sociale.



L'A.U. aveva poi individuato nella delibera del 26 aprile 2018 la sede in cui il nuovo oggetto sociale era stato deliberato con modifica di quello esistente, poiché in tale contesto i soci, compreso Innova e Morabito, avevano deliberato di scegliere, tra le modalità alternative alla gestione diretta dell'azienda, "il contratto d'affitto di ramo d'azienda", dando mandato al C.d.A. di ricercare, tramite soggetti professionali già individuati, i migliori offerenti, nonché dando mandato allo studio legale della società partecipata di predisporre una bozza del contratto d'affitto del ramo d'azienda, del cui contenuto, sempre nella delibera del 26 aprile 2018, si stabilivano già i termini essenziali: canone annuo di locazione non inferiore a 950.000,00 € garantito da fideiussione bancaria, possibilità del recesso anticipato da parte della T.S.M. da tre o cinque anni, e con attribuzione della prelazione d'acquisto all'affittuario in caso di successiva vendita.


Orbene, premesso che tale delibera - approvata nel corso di una regolare assemblea dei soci della T.S.M., all'unanimità dei presenti (tra cui anche Innova e Morabito, ivi rappresentati per delega) - non è stata mai contestata, neppure sotto il profilo del suo contenuto, dagli attuali impugnanti, va ora accertata la sussistenza della violazione dell'art. 2479, co. 2, n. 5, c.c. prospettata dagli impugnanti, per avere l'A.U. ritenuto che la delibera che legittimava i soci a recedere dalla società per la modifica sostanziale dell'oggetto sociale fosse quella del 26 aprile 2018, anziché quella del successivo 12 luglio, presa a maggioranza dei presenti con il voto contrario di Innova e l'assenza del socio Morabito, entrambi poi recedenti dalla società.

La violazione, a giudizio della Corte, è inesistente.

Infatti, in entrambe i casi le delibere erano state prese all'esito di una regolare assemblea della T.S.M., in cui tutti i soci avevano espresso il loro voto. Ne consegue che, nella specie, non vi è stata alcuna violazione di norma di diritto, né sotto il profilo procedurale (inteso come modalità dei soci di esprimere il proprio voto) né sotto quello sostanziale - sottolineato dagli impugnanti - dell'individuazione dell'assemblea in cui vi era stato la modifica sostanziale dell'oggetto sociale.

La Corte, infatti, condivide quanto deciso, con motivazione completa ed esaustiva, dall'A.U. Pascucci, che aveva individuato nella delibera del 26 aprile 2018 quella in cui i soci impugnanti avevano dato il loro consenso, pur per delega, alla





modifica dell'oggetto sociale, ciò che precludeva loro, ai sensi dell'art. 2473, co. 1, c.c., il successivo recesso, ed in quella del 12 luglio 2018, la delibera meramente esecutiva di quanto in precedenza già deliberato.

Non è infatti contestato che nella delibera del 26 aprile 2018 si era deciso all'unanimità di scegliere "il contratto d'affitto del ramo (in verità unico) dell'azienda alberghiera" a soggetti terzi, individuandosene anche i profili contenutistici essenziali (quantum del canone di locazione e sua garanzia, durata del contratto e possibilità di recesso anticipato del locatore), pure accettati dai soci all'unanimità, di tal che non residuavano altri aspetti di loro interesse, se non l'individuazione precisa del soggetto locatario che avrebbe stipulato, a quelle condizioni, il contratto.

Ciò che avveniva solo nel corso dell'assemblea del 12 luglio 2018, in cui si procedeva, con il voto contrario di Innova e l'assenza di Morabito, all'accettazione della proposta irrevocabile di affitto della Pellicano S.R.L., peraltro già individuata come possibile affittuario nel corso della delibera del 26 aprile 2018 (ed in verità anche prima come di seguito si dirà), tanto che i soci della T.S.M. avevano già visionato la sua bozza di contratto d'affitto, cui la Pellicano aveva apportato solo modifiche migliorative.

Con ciò vuole dirsi che, rispetto alle precedenti (e già visionate dai soci) proposte d'affitto non residuava nessun aspetto peggiorativo che avrebbe potuto indurre Innova e Morabito a non accettare la proposta irrevocabile di affitto della Pellicano S.R.L., posta all'o.d.g. dell'assemblea del 12 luglio 2018, poiché la scelta della persona dell'affittuario - peraltro avvenuta, come da pregressi accordi, tra soggetti maggiormente affidabili nella gestione di hotel di lusso - rappresentava, a parità di principali condizioni contrattuali, in precedenza fissate, un aspetto marginale che non giustificava né un mutamento di opinione né tantomeno un voto contrario dei soci Innova e Morabito alla delibera del 12 luglio 2018, con conseguente loro recesso dalla società.

Non depone in senso contrario il fatto che la delibera del 26 aprile 2018 aveva fissato come o.d.g. "informativa ai soci sullo stato delle trattative in ordine all'eventuale fitto a terzi del ramo d'azienda", da tanto derivando- a giudizio degli impugnanti- che l'oggetto di tale delibera non era l'affitto a terzi del ramo d'azienda





ma solo un mero prendere atto delle trattative in corso.

Infatti, sul punto, la Corte condivide l'orientamento della Suprema Corte secondo cui *“L'indicazione, nell'avviso di convocazione dell'assemblea dei soci, dell'elenco delle materie da trattare ha la duplice funzione di rendere edotti i soci circa gli argomenti sui quali essi dovranno deliberare, per consentire la loro partecipazione all'assemblea con la necessaria preparazione ed informazione, e di evitare che sia sorpresa la buona fede degli assenti a seguito di deliberazione su materie non incluse nell'ordine del giorno. A tal fine, tuttavia, non è necessaria un'indicazione particolareggiata delle materie da trattare, ma è sufficiente un'indicazione sintetica, purché chiara e non ambigua, specifica e non generica, la quale consenta la discussione e l'adozione da parte dell'assemblea dei soci anche delle eventuali deliberazioni consequenziali ed accessorie. La traduzione in atto di tali principi, implicando inevitabilmente una valutazione da compiere caso per caso e da rapportare alla specificità di ogni situazione, spetta al giudice del merito: pertanto, salvo che questi non abbia decisamente inteso discostarsi da essi, così violando o male applicando la norma, o che non abbia motivato in modo manchevole o contraddittorio il proprio convincimento, quella valutazione sfugge al sindacato di legittimità”(così CASS. 23269/2005).*

Nella specie, la specificità della situazione era data dal fatto che, a partire dal giugno 2017 e sino a tutta la prima parte del 2018 - come si evince dalla corrispondenza, scambiata tra i soci, tramite e-mail - i soci della T.S.M. avevano già valutato diverse possibilità alternative alla gestione diretta dell'azienda alberghiera Mezzatorre, sia l'ipotesi di vendita del pacchetto azionario e dell'azienda a soggetti terzi, sia quella dell'affitto d'azienda, escludendo la prima ipotesi, in assenza di una valutazione certa dell'effettivo valore delle quote e dell'azienda; viceversa, avevano valutato favorevolmente il fitto d'azienda dando incarico a Cushman & Wakefield di trovare possibili affittuari in grado di gestire tale albergo di lusso, ma non abbandonando del tutto però l'ipotesi della successiva (possibile) vendita dell'azienda.

A tal fine, infatti, nell'assemblea del 26 aprile Alessandra De Lorenzo, socio ed amministratore delegato della T.S.M., aveva dato incarico al Cda di acquisire una perizia sul valore dell'azienda, ed i soci avevano all'unanimità fatto inserire nelle bozze



di fitto del ramo d'azienda il caso del recesso anticipato dal contratto e la prelazione d'acquisto concessa all'affittuario.

Tanto, per sostenere che la delibera del 26 aprile 2018 aveva avuto ad oggetto, non solo la semplice informativa ai soci sulle trattative in corso per l'eventuale fitto a terzi del ramo d'azienda- ciò che in verità era già avvenuto in precedenza tramite scambio di e- mail e trasmissione anche di bozze di contratto di fitto – ma appunto la decisione di scegliere, in modo definitivo, per lo stato delle conoscenze di allora sul reale valore dell'azienda, il fitto d'azienda come contratto con cui continuare l'attività imprenditoriale del Mezzatorre Resort & S.p.A.

Ebbene, tale delibera fu approvata con cognizione di causa dai soci Innova e Morabito tramite propri delegati, né successivamente mai contestata sino alla delibera del 12 luglio 2018, meramente esecutiva di una scelta di modifica dell'oggetto sociale già presa in precedenza, che non consentiva ai detti soci una possibilità di ritrattazione o di revoca del consenso, espresso in seno alla delibera del 26 aprile 2018, divenuta definitiva per mancata impugnazione .

Il rilievo, anche d'ufficio, della nullità di tale delibera- sollevato dagli impugnanti per la prima volta in sede d'impugnazione - per mancata comunicazione dell'oggetto della riunione, è superabile, come già detto, dall'eshaustività degli argomenti desumibili dall'o.d.g. fissato per l'assemblea del 26 aprile, mentre la nullità per violazione dell'art. 2437 ter, co. 5, c.c. (mancata comunicazione preventiva del valore delle quote, finalizzata ad un recesso informato del socio), dettato in tema di S.p.A., è inesistente, non potendosi applicare in via analogica alle S.R.L.- per le quali peraltro sono già previsti nell' art. 2473 c.c. strumenti di tutela dei soci recedenti in ipotesi di contrasto sul valore delle quote da liquidare - in assenza di richiami espressi, una norma dettata per un diverso tipo societario.

II.3. In conclusione, sotto tale aspetto, il primo motivo d'impugnazione di Innova e Morabito del lodo arbitrale n. 1/2019 del 30 giugno 2020, emesso dall'Arbitro Unico, dott.ssa Ilaria Pascucci, deve essere rigettato.

III.1. Va parimenti rigettato il secondo motivo di nullità del loro arbitrale per violazione dell'art. art. 2473 c.c. nella parte in cui l'A.U. esclude che la delibera del 3



luglio 2018, approvata dall'assemblea dei soci della T.S.M con il voto contrario del Morabito e l'assenza di Innova, avente ad oggetto la proroga della durata della società sino al 31.12.2040, potesse essere equiparata a quella della durata a tempo indeterminato della società, che legittimava il recesso, ritenendo a tal fine irrilevante, l'aspettativa di vita del socio persona fisica o il termine di durata del socio persona giuridica e ritenendo altresì che i due soci recedenti, prestando il proprio consenso al progetto imprenditoriale dell'affitto (il cui termine di durata coincideva sostanzialmente con la durata della società come prorogata), avevano anche tacitamente approvato la proroga della durata della società.

Non può, infatti, aver seguito la tesi degli impugnanti, volta, in modo contraddittorio, da un lato ad affermare che le due ipotesi di fissazione ab origine di un termine indeterminato della società e di proroga dello stesso *durante societate* tale da renderlo oltremodo lungo debbano esser trattati in modo diverso, criticando il lodo che aveva equiparato le due ipotesi, e dall'altro a ritenere - ai fini dell'applicazione analogica alle S.R.L. dell'art. 2437, co. 2, c.c., dettato in materia di S.p.A., che prevede il diritto di recesso del socio anche in caso di mera proroga del termine (di durata della società) - di dover equiparare le due ipotesi.

In verità, a giudizio della Corte, essendo certa l'inapplicabilità alle S.R.L. dell'art. 2437 co. 2 lett. a) c.c., dettato in materia di S.p.A., le ipotesi di durata della società stabilite per un tempo indeterminato o comunque eccessivamente lungo vanno valutate in modo unitario, sia che tale termine sia stabilito in sede di costituzione della società che in quelle di proroga del termine di durata della stessa.

Solo nell'ipotesi, in cui tale termine non sia indeterminato ma sia eccessivamente lungo si pone il problema di stabilire quando esso sia equiparabile ad una società contratta a tempo indeterminato.

Nella specie, la giurisprudenza di legittimità ha stabilito un condivisibile principio di diritto secondo cui *"Non è consentito il recesso "ad nutum" del socio di una società a responsabilità limitata contratta a tempo determinato, in considerazione sia della previsione letterale di cui all'art. 2473 c.c., che limita la possibilità di recedere al solo caso di società contratta a tempo indeterminato, sia della valutazione sistematica dipendente dalla diversa disposizione dettata per le società di persone, sia, infine, in*




relazione all'esigenza di tutela dei creditori che, facendo affidamento sul patrimonio sociale, hanno interesse al mantenimento della sua integrità. (La S.C. ha dettato il principio in riferimento all'ipotesi di una società a responsabilità limitata con durata prevista fino al 2050, in relazione alla quale il socio pretendeva di poter esercitare il recesso "ad nutum", perché la durata della società eccedeva la propria aspettativa di vita, dato che la Corte ha ritenuto non rilevante.)(così, CASS. 8962/2019).

Quanto poi alle ipotesi specifica di S.R.L., il cui termine di durata era stato stabilito in un periodo eccessivamente lungo, la Cassazione, in relazione ad un'ipotesi di proroga sino al 2100 di una società, ha stabilito che *"l'originaria durata statutaria, prevista per il 2100, era assimilabile, infatti, ad una durata a tempo indeterminato, trattandosi di un'epoca così lontana (2100) «da oltrepassare qualsiasi orizzonte previsionale, non solo della persona fisica ma anche di un soggetto collettivo»"* e che *"...integra l'ipotesi dell'eliminazione di una causa di recesso, ai sensi della norma menzionata (id est l'art. 2473, co. 2,c.c.), la modificazione statutaria che abbia notevolmente ridotto il termine di durata della società (nella specie, dal 2100 al 2050). (così Cass.9662/2013, ma vd. la più recente Cass. 4716/2020 che detta il medesimo principio per la durata indeterminata delle S.p.A.)*

Ne consegue che, nel caso in esame, la proroga della durata della società dal 2020 al 2040 - peraltro per un periodo di tempo pressappoco coincidente con quello del deliberato affitto d'azienda a terzi (con scadenza al 2036), e con possibilità in seguito di procedere alla vendita a terzi dell'azienda o del suo intero pacchetto di quote – non (poteva e non) può considerarsi equiparata ad una durata indeterminata della società, tale da giustificare il recesso dalla società T.S.M. dei soci Innova e Morabito.

A nulla rileva che tale proroga vada oltre il termine di durata del socio Innova S.p.A. (fissato al 2030) ovvero oltre l'eventuale previsione di durata della vita del Morabito, giacchè, come già detto, alle società di capitali non può applicarsi analogicamente la disciplina delle società di persone, in particolare l'art. 2285 c.c., che solo per esse stabilisce la possibilità di recesso del socio dalla società contratta ... "per tutta la vita di uno dei soci", oltre che per un tempo indeterminato (come stabilito per le società di capitali).






Infatti, nelle società di capitali, governate da principi diversi da quelli delle società di persone, è rilevante contemperare il diritto di exit dei soci con quello di tutela dei creditori sociali che possono fare affidamento, per soddisfare le proprie pretese (non sul patrimonio dei soci, limitatamente responsabili, ma) in via prioritaria sul valore del capitale sociale, che può essere ridotto in caso di recesso del socio dalla società.

III.2. Di tal che, deve considerarsi infondato anche il secondo motivo di doglianza degli impugnanti, per l'accertata illegittimità, anche sotto tale diverso profilo, del loro recesso dalla T.S.M.

IV. Il rigetto dell'impugnazione per i motivi indicati dagli impugnati per la fase rescindente determina l'assorbimento delle richieste subordinate della T.S.M. per la successiva fase rescissoria (dichiarazione di inefficacia dei recessi per l'avveramento della condizione risolutiva ad essi apposta), mentre quella di conferma, in ogni caso, che gli impugnanti sono tenuti al pagamento delle spese del procedimento arbitrale non consegue automaticamente al rigetto dell'impugnazione ma segue alla dichiarazione di eventuale esecutività del lodo, sulla cui sospensione la Corte, in assenza di istanza, non ha provveduto.

V. Tenuto conto dell'esito dell'impugnazione, le relative spese vanno poste a carico degli impugnanti e ripartite tra loro, ai sensi dell'art. 97 c.p.c. in proporzione del loro rispettivo interesse nella causa, e vanno liquidate d'ufficio, a favore della Torre San Montano S.R.L., in assenza della nota spese, alla stregua dei parametri indicati dal decreto del Ministro della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55 (come modificato dal D.M. 13 agosto 2022, n. 147), per la liquidazione giudiziale dei compensi e delle spese spettanti agli avvocati, a partire dal complessivo valore della controversia (scaglione da 2.000.000,01 € a 4.000.000,00 €), tenendo conto che nessuna attività istruttoria è stata svolta nel corso di tale processo, nel complessivo importo di 28.750,00 € a carico di Innova S.p.A., di cui 25.000,00 € per compenso (7.500,00 € per il compenso relativo alla cd. fase di studio, 4.166,66 € per il compenso relativo alla cd. fase introduttiva, 13.333,34 € per il compenso relativo alla cd. fase decisoria) e 3.750,00 € per il rimborso forfettario delle spese generali, oltre eventuali ulteriori accessori, e 7.750,00 € a carico di Ferdinando Morabito, di cui 5.000,00 € per compenso (1.500,00 € per il compenso





relativo alla cd. fase di studio, 833,33 € per il compenso relativo alla cd. fase introduttiva, 2.666,66 € per il compenso relativo alla cd. fase decisoria) e 750,00 € per il rimborso forfettario delle spese generali, oltre eventuali ulteriori accessori.

VI. Segue infine la declaratoria prevista, per il caso in cui un'impugnazione (nel caso in esame, quella principale) sia integralmente rigettata, dall'art. 13, co. 1-*quater*, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

P. Q. M.

La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'impugnazione per nullità del lodo n. 1/2019 emesso dall'Arbitro Unico Ilaria Pascucci in data 30 giugno 2020, proposta da Innova S.p.A. e Ferdinando Morabito nei confronti di Torre San Montano S.R.L., così provvede:

- A) rigetta l'impugnazione;
- B) condanna Innova S.p.A. e Ferdinando Morabito a rifondere a favore di Torre San Montano S.R.L., in proporzione del loro rispettivo interesse nella causa, le spese di lite che si liquidano in:
 - 25.000,00 € per compenso e 3.750,00 € per il rimborso forfettario delle spese generali, oltre eventuali ulteriori accessori, a carico di Innova S.p.A.;
 - 5.000,00 € per compenso e 750,00 € per il rimborso forfettario delle spese generali, oltre eventuali ulteriori accessori, a carico di Ferdinando Morabito;
- C) ai sensi dell'art. 13, comma 1 *quater* d.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli impugnanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione da essi proposta.

Così deciso in Napoli, il 27 giugno 2023.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE
(GIUSEPPA D'INVERNO)

IL PRESIDENTE
(CATERINA MOLFINO)

